

COLLEGIO DI ROMA - DECISIONE N. 423/2017 - PRES. MASSERA - EST. MELI.

Conto corrente bancario - anatocismo - fattispecie - sussistenza - usura genetica - inammissibilità - usura sopravvenuta - rigetto. (cod. civ. art. 1283, 1815, co. 2; d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, art. 120).

FATTO

La ricorrente, titolare di due contratti di conto corrente, lamenta, in riferimento ad essi, l'addebito di interessi anatocistici da parte dell'intermediario. Deduce inoltre la violazione della disciplina in tema di usura, sostenendo che per 40 trimestri i tassi applicati sarebbero risultati superiori al tasso soglia. Chiede che L'ABF ordini all'intermediario convenuto di corrisponderle quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto di conto corrente a titolo di interessi debitori, sia in conseguenza della capitalizzazione composta, sia a causa del superamento del tasso soglia. Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro ratione temporis per quanto riguarda il periodo antecedente il 1.01.2009. Con riguardo ai criteri di contabilizzazione degli interessi, afferma la conformità di entrambi i contratti di conto corrente alla delibera CICR del 9.02.2000, in forza della quale i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente al termine di ogni trimestre e con la medesima periodicità vengono calcolati e contabilizzati gli interessi attivi e passivi.

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile per ciò che riguarda le contestazioni relative ad una supposta usura genetica, in quanto riguardanti rapporti anteriori al 1° gennaio 2009. Infatti, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. 1, § 5), "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009". Ne deriva che l'Arbitro può esaminare nel merito esclusivamente le censure relative ad un supposto calcolo anatocistico degli interessi e all'usura sopravvenuta in corso di rapporto.

Quanto al primo profilo, è necessario esaminare la richiesta distintamente per i diversi regimi normativi succedutisi nel tempo.

Con riferimento al periodo 1.1.2009 - 31.12. 2013, l'art. 120 del TUB disponeva che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli

*interessi sia debitori sia creditori...". In attuazione di detta disposizione il CICR aveva adottato la Delibera del 9.02.2000, la quale stabiliva (art. 2, co. 1 e 2) che "1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori...". Con riferimento al caso di specie, i contratti di c/c contengono entrambi una clausola analoga a quella di cui alla citata delibera. La produzione di interessi sugli interessi fino al 31.12.2013 non pare offrire spunti per una valutazione di illegittimità alla luce della disciplina pro tempore vigente. A far data dal 1.01.2014 è entrata in vigore una nuova formulazione dell'art. 120, co. 2, del TUB, che così prevedeva: "...2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale...". Tale disposizione è stata interpretata dal Collegio di coordinamento ABF nel senso che l'anatocismo è vietato, senza che sia necessaria, al fine della formulazione di tale giudizio, l'emanazione della disciplina attuativa del CICR (dec. n. 7854/2015). **omissis**. Con riferimento al caso di specie è possibile pertanto ritenere, sulla base dell'orientamento del Collegio di coordinamento, confermato dalle successive pronunce dei Collegi territoriali, nonché delle sopra riportate clausole contrattuali, che illegittimamente l'intermediario ha operato la capitalizzazione periodica degli interessi passivi a decorrere dal 1.01.2014 al 31.12.2015. **omissis**. Per ciò che riguarda l'usura sopravvenuta, la ricorrente lamenta l'usurarietà dei tassi applicati in relazione ai rapporti intrattenuti con l'intermediario in numerosi trimestri. A questo riguardo, occorre tuttavia rilevare come la ricostruzione proposta dalla società ricorrente sembri non persuasiva, adottando la perizia allegata una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG. **omissis**. Un controllo a campione sugli estratti conto evidenzia, invece, che applicando i richiamati criteri la soglia di usura non è superata.*

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento della banca con riferimento alla capitalizzazione degli interessi a far data dal 1° gennaio 2014; dichiara inammissibile la domanda relativa a fatti antecedenti al 1° gennaio 2009. Respinge nel resto.